

N. R.G. 9591/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaella Simone	Presidente
dott. Assunta Napoliello	Giudice
dott. Paola Cesaroni	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9591/2020**;

a scioglimento della riserva adottata all'udienza del 10.5.2022;

rilevato, in fatto, che:

-La Immobiliare Sud s.r.l., titolare di n.857 azioni ordinarie della società Salapia Sale s.p.a., pari allo 0,004% del capitale sociale della società, ha convenuto in giudizio la Salapia Sale s.p.a., società controllante il 100% del capitale della Atisale s.p.a., a sua volta titolare della concessione delle saline di Margherita Di Savoia, invocando la declaratoria di invalidità e/o illegittimità della delibera assunta in sede di assemblea straordinaria tenutasi in data 22/01/2020, iscritta presso il Registro delle Imprese di Foggia in data 10/02/2020, in quanto assunta dal socio Saline Italiane in liquidazione s.r.l. in conflitto di interessi; in subordine, per abuso di maggioranza e/o eccesso di potere; con condanna, in via gradata, al risarcimento dei danni causati dall'adozione della delibera in virtù del c.d. abuso di maggioranza;

- la convenuta, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha sollevato numerose eccezioni, tra cui, in via preliminare ed in rito, l'incompetenza del Tribunale adito;

- la causa è stata rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni e riservata al Collegio nelle forme di cui agli artt. 189-190 c.p.c.

Ritenuto, in diritto, che:

- L'art. 29 dello statuto sociale prevede che "Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto. I componenti del collegio arbitrale sono nominati dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale";
- la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16625 del 2013), nell'interpretare il concetto di diritti disponibili o indisponibili ai fini della compromettibilità in arbitri della controversia, ha affermato



che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile - che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio - e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.) (..) dovendo l'ambito dei diritti indisponibili ritenersi circoscritto "a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte" (cfr. Cass. n. 3772 del 2005; n. 18600 del 2011);

- la Corte ha da ultimo espressamente riconosciuto che "non v'è alcun argomento (né letterale né, tantomeno, di natura sostanziale) dal quale possa desumersi che il legislatore ha inteso escludere le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari (ovvero proprio quelle tipicamente insorgenti fra la società ed i soci in relazione ai rapporti sociali) dal novero di quelle arbitrabili, ai sensi dell'art. 34, comma 1 cit., qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. Al contrario, proprio perché le controversie in questione rientrano indubitabilmente nel perimetro di applicazione dell'art. 34, il legislatore ha ritenuto necessario (in ragione della loro indubbia peculiarità, della necessità di una loro rapida risoluzione e della particolare natura degli interessi coinvolti) assoggettarle ad un'apposita disciplina, attribuendo agli arbitri cui spetta di deciderle, in deroga alla previsione generale, anche il potere (di natura cautelare) di sospendere la delibera impugnata e inoltre specificando, all'art. 36, che la decisione ad esse relativa deve essere assunta secondo diritto anche nel caso in cui la clausola compromissoria disponga diversamente" (Cassazione civile sez. VI, 28/08/2015, n.17283);
- applicando i suesposti principi al caso di specie, l'attrice ha invocato unicamente l'annullabilità della delibera per violazione delle norme sul conflitto d'interessi e per abuso di posizione di maggioranza, contestando quindi profili di annullabilità della delibera, con conseguente piena operatività della clausola compromissoria evidenziata, non ricorrendo peraltro alcuna ipotesi di intervento del PM;
- il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha sostituito il testo dell'art. 819-ter c.p.c., prevedendo la facoltà d'impugnare con il regolamento di competenza la sentenza con cui il giudice abbia affermato o negato la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, ha determinato una radicale modifica dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, ponendo in risalto la natura giurisdizionale dell'arbitrato, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione statale e sostitutivo della stessa, e riconfigurando in termini di competenza il rapporto tra gli arbitri ed il giudice ordinario (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24153; Cass., Sez. I, 8/03/2016, n. 4526; Cass., Sez. VI, 12/11/2015, n. 23176), così determinando il superamento dell'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sotto la vigenza della precedente disciplina, secondo cui la relativa questione atteneva al merito della controversia, avendo ad oggetto la validità o l'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, configurabili come rinuncia delle parti alla giurisdizione statale ed all'azione giudiziaria in favore della soluzione della controversia sul piano privatistico (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 3/08/2000, n. 527; Cass., Sez. III, 19/02/ 2003, n. 2501; Cass., Sez. I, 24/04/2001, n. 6007);
- L'inquadramento del rapporto tra gli arbitri ed il giudice ordinario nella nozione di competenza ha imposto, quindi, la qualificazione dell'eccezione di compromesso quale eccezione di natura processuale (Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, n.22903);

ritenuto, conclusivamente, che:

- condividendo i principi sopra riportati, la questione si pone quale questione di competenza e deve quindi essere risolta con ordinanza (art.44 c.p.c.), previo invito alle parti a precisare le conclusioni (Cass. Civ. sez. VI, 21/07/2011, n.16005), come avvenuto nella specie;



- deve quindi affermarsi l'incompetenza del Tribunale adito, con liquidazione delle spese secondo soccombenza, ritenuto il valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei valori medi per le prime due fasi e dei minimi per le ultime due;

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Imprese civile, così dispone:

- Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese legali sostenute dalla società convenuta, liquidate in € 5300,00 oltre r.f. iva e cap come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio in Bari, il 23 giugno 2022

Il Giudice Relatore  
dott. Paola Cesaroni

Il Presidente  
dott. Raffaella Simone

Arbitrato in Italia

